

Regolamento della Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma in applicazione dello Statuto.

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/06/2013 - verb. 05 Delibera n° 08 e successive modifiche e integrazioni: verb. 01 Delibera n° 02 21/01/2015 - verb. 03 Delibera n° 05 13/04/2018 - verb. 08 Delibera n° 18 14/11/2023)

Capo 1

Associati

Art. 1 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione all'Arciconfraternita deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 10 settembre.

In riferimento all'articolo 6 dello Statuto la suddetta domanda deve essere corredata dai certificati attestanti i requisiti di cui ai punti a) – b) – c) dell'art. 5 dello Statuto e dalla fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente.

I certificati suddetti possono essere sostituiti da autocertificazione nei casi previsti e consentiti dalla legge italiana.

Il Consiglio di Amministrazione nell'istruire le domande di ammissione (art. 6, 2° comma Statuto) ha facoltà di esperire autonomamente tutte le indagini che ritenga necessarie così come, altrettanto autonomamente, potrà verificare – nel corso della vita associativa a sua discrezione - la permanenza dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 dello Statuto in capo a ciascun associato già ammesso.

Art. 2 - Scopo solidaristico e prestazioni liberali degli associati

Gli associati sono consapevoli che ogni e qualsivoglia prestazione professionale e/o personale ancorché continuativa o occasionale resa nei confronti dell'Ente, in agio allo scopo solidaristico, sarà fatta a mero titolo liberare e, quindi, gratuitamente senza poter far scaturire alcun obbligo da parte dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi nei confronti degli associati, loro congiunti e/o parenti e senza poter integrare la costituzione di un rapporto di lavoro.

Art. 3 - Vincolo associativo e conflitto di interessi nella locazione di immobili

Gli associati sono altresì consapevoli e accettano che il vincolo associativo non li pone nel diritto di accedere alla locazione degli immobili di proprietà dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione potrà, con apposita delibera, anche disporre il divieto di concessione in locazione dei beni immobili di proprietà in favore degli associati e dei loro congiunti e/o parenti allo scopo di evitare una conflittualità di interessi insita nella qualifica di associato, rispetto agli obblighi contrattuali da assumere ai fini dell'eventuale locazione.

Art. 4 - Quote annuali e decadenza d'ufficio

Se la domanda viene accolta, il richiedente diviene associato a partire dal 01 gennaio dell'anno seguente ed è tenuto all'osservanza degli obblighi indicati dall'articolo 7 dello Statuto, potendo nelle more partecipare alle iniziative del sodalizio alle condizioni di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote annuali – ordinarie e straordinarie – stabilite dall'Assemblea devono essere versate da tutti gli associati entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Il mancato versamento della quota associativa, nel termine essenziale previsto dal presente Regolamento, comporta la decadenza automatica dalla qualifica di associato.

L'associato decaduto dovrà ripresentare la domanda di ammissione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 del presente regolamento, laddove voglia nuovamente associarsi.

L'associato è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di residenza anagrafica, così come è tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica dove ricevere le proprie comunicazioni e a comunicare le successive variazioni di tale indirizzo.

La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto comportano la decadenza automatica della qualifica di associato, ma non esclude la possibilità di partecipare all'attività dell'Arciconfraternita come “simpatizzante” con le modalità di cui all'art. 21 dello Statuto.

Il Consiglio, che può venire a conoscenza anche d'ufficio della sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto, provvede alla annotazione nello schedario dell'avvenuta decadenza degli associati e ne dà notizia all'Assemblea.

Capo 2

Assemblea

Art. 5 - Delega e diritto di voto

La delega per la partecipazione all'Assemblea ai sensi dell'art. 12, 3° comma Statuto, deve essere rilasciata solo ad un altro associato e solo in forma scritta e sottoscritta dal delegante, corredata dalla fotocopia di valido documento di riconoscimento dello stesso.

La delega di cui sopra può essere consegnata personalmente dall'associato delegato al Segretario prima dell'inizio della seduta assembleare, ovvero spedita dal delegante presso la Sede dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi, in modo tale che ivi pervenga almeno il giorno prima della convocata assemblea.

Non sono considerati nel numero degli aventi diritto di voto all'Assemblea gli associati onorari così come individuati nell'art. 6, ultimo comma, dello statuto. Nei verbali delle sedute viene comunque annotata la loro presenza nominativa.

Capo 3

Attività Sociale

Art. 6 – Scopi e attività sociali

Con riferimento agli articoli 2 e 3 dello Statuto sono individuati i seguenti principali settori di attività:

CULTURALE: pubblicazioni di carattere celebrativo, storico, artistico e scientifico; promozione di incontri, seminari di studi, mostre e concerti a Roma e a Bergamo; promozione del folclore e delle tradizioni bergamasche, di gite e altre attività sociali.

ASSISTENZIALE: organizzazione di forme di assistenza degli associati e loro familiari con particolare attenzione per minori, anziani, malati, diversamente abili o bisognosi, con sentimento di fratellanza e solidarietà, sia incoraggiando forme di volontariato tra gli stessi associati, sia con sussidi economici; assegnazione di incentivi agli studi agli associati, loro figli e orfani fino ai 25 (venticinque) anni di età.

RELIGIOSO: nell'ambito delle linee pastorali della diocesi di Roma si attua la programmazione pastorale per gli associati, in ossequio alle indicazioni del Magistero della Chiesa, aperta alla partecipazione dei bergamaschi residenti a Roma ed ai fedeli frequentanti la chiesa di S. Maria della Pietà e dei Santi Bartolomeo ed Alessandro.

In presenza di un consigliere sacerdote, detta programmazione viene a questi affidata.

In tale ambito si attueranno, anche con la collaborazione del Cappellano– Rettore, forme di accoglienza dei pellegrinaggi a Roma dalla Diocesi e dalle Parrocchie bergamasche, celebrazioni particolari richieste dagli associati o loro familiari.

Art. 7 – Commissioni consultive

Per stimolare una più attiva partecipazione degli associati alla vita del Sodalizio il Presidente dell'Arciconfraternita può costituire commissioni consultive composte da associati per i diversi settori di attività, ciascuna coordinata da un consigliere da lui designato.

Capo 4

Consiglio di Amministrazione

Art. 8 – Decadenza del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 14, comma 7, dello Statuto deve ritenersi interpretato e integrato come segue: nel caso in cui, per dimissioni, morte, trasferimento di residenza fuori della provincia di Roma, compimento dell'80° anno di età, espulsione, vengano a cessare contemporaneamente dalla carica più della metà dei Consiglieri, l'intero organo sociale decadrà automaticamente dal mandato ricevuto e il Presidente oppure - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - il Vicepresidente oppure - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - il Consigliere più anziano, procederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per procedere a nuove elezioni secondo Statuto.

Art. 9 – Revoca del mandato al Presidente e/o Vice-Presidente

L'articolo 14, comma 9 dello Statuto deve intendersi interpretato e integrato come segue: il Consiglio di Amministrazione, in caso di presentazione di mozione di sfiducia a firma di almeno 2 Consiglieri, decide sulla revoca del mandato al Presidente e/o Vicepresidente in carica, con le medesime maggioranze con cui procede alla loro elezione.

Art. 10 – Disciplina delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e della loro convocazione

L'articolo 16 dello Statuto, nel suo primo comma, allorché prevede la possibilità in caso d'urgenza di convocare adunanze straordinarie del Consiglio di Amministrazione "sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta di due consiglieri" deve essere interpretato come obbligo per il Presidente oppure – in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto – per il Vicepresidente oppure - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto – per il Consigliere più anziano, di ottemperare senza indugio alla richiesta scritta firmata da almeno due consiglieri.

Sempre ad integrazione dell'art. 16 dello Statuto, si prevede che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano avvenire anche con collegamento da remoto dell'intero Consiglio di Amministrazione (mediante utilizzo di ogni piattaforma utile allo scopo, anche con la possibilità che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario non si trovino nello stesso luogo. In questi casi il Presidente del Consiglio dovrà avere cura di accertare e far dichiarare a verbale a tutti i Consiglieri di avere avuto conoscenza piena dei singoli punti oggetto di discussione e decisione nella specifica seduta.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione sarà ritenuta valida nei termini di cui allo Statuto vigente, anche se inviata sulla posta elettronica dei Consiglieri, i quali al momento dell'accettazione del mandato si impegnano a trasmettere alla mail dell'Ente il proprio indirizzo di posta elettronica e a comunicarne ogni eventuale variazione nel corso del mandato stesso.

L'invio della convocazione all'indirizzo comunicato dai Consiglieri sarà ritenuto valido ai fini della regolarità della seduta, a prescindere dall'invio o meno da parte di ciascun Consigliere dell'avviso di ricevuta.

Capo 5

Uso strutture sede sociale

Art. 11 – Utilizzo strutture sociali

Il Consiglio provvede a gestire l'utilizzo degli spazi e delle strutture insistenti presso la sede sociale per manifestazioni, concerti, eventi, convegni, seminari, mostre, ecc (la presente lista è fatta a titolo esemplificativo ma non esaustivo), purché abbia cura di evitare tutto ciò che contrasti con gli interessi e le finalità del Sodalizio.

Capo 6

Segretario

Art. 12 – Segretario

Le funzioni di Segretario dell'Ente saranno svolte, senza bisogno di adempimento alcuno, dal dipendente più alto in carica che riassume in se le funzioni amministrative ovvero, in assenza di una simile figura professionale, così come in caso di rifiuto da parte del dipendente interessato, il Segretario verrà nominato dai Consiglieri nella prima seduta utile e verrà scelto all'esterno dell'Ente essendo fatto espresso divieto agli associati e/o a coloro che ricoprono la carica di Consiglieri di ricoprire il ruolo di Segretario, in questo caso decadrà automaticamente con il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salva successiva nomina non esistendo limiti di durata o di mandati consecutivi per il Segretario.

Il Segretario cura le esecuzioni delle delibere degli organi sociali, è responsabile dell'organizzazione degli uffici e del personale, della stesura dei verbali e della loro tenuta in apposito registro.

Fornisce al Consiglio di Amministrazione gli elementi contabili per la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Capo 7

Cappellano / Rettore

Art. 13 – Nomina e funzioni del Cappellano e del Rettore

Conformemente ai compiti indicati nell'art. 2, lett. c), dello Statuto il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Ordinario della Diocesi di Bergamo, provvede alla nomina del Cappellano dell'Arciconfraternita e del Rettore della Chiesa di S. Maria della Pietà e dei Santi Bartolomeo ed Alessandro. Le due funzioni possono essere associate nella stessa persona.

Il nominativo (o i nominativi) viene poi presentato al Vicariato della Diocesi di Roma per la istituzione, conformemente al Codice di Diritto Canonico.

Il Rettore è responsabile dei mobili, arredi, paramenti ed utensili sacri che gli sono affidati secondo l'inventario relativo, nonché delle provviste e di qualsiasi oggetto destinato al culto, avuto in consegna dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aspetti relativi sia alla gestione della Chiesa, sia alla durata dell'incarico e alla remunerazione del Cappellano e del Rettore vengono regolati al momento della nomina con apposita convenzione.

Capo 8

Collaborazione con la Diocesi di Bergamo

Art. 14 - Partecipazione all'attività del sodalizio

Con riferimento all'art. 22 dello Statuto il sacerdote designato dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo può essere invitato alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea degli associati dell'Arciconfraternita, alle quali partecipa con la facoltà di esprimere pareri e proporre eventuali iniziative.

L'Arciconfraternita si assume gli oneri inerenti l'espletamento delle sue funzioni con imputazione di spesa in bilancio.

Capo 9

Disposizioni Finali

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento redatto a norma dell'art. 15 lett. c) del vigente Statuto dell'Arciconfraternita, sostituisce il Regolamento dell'Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo ed Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma approvato in data 16/05/1992 e successive modifiche (06/06/1999 - 13/12/2008 - 26/06/2013 - 21/01/2015 e 13/04/2018).